

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

Rep. n. 2/A -----

Concessione demaniale L/O/01/2011 del 13/04/2011 (Pr. N. 69/D.L.) -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta PAJAN ELENA, tipologia di concessione: SPIAGGIA di mq. 84,55 – PONTILE FISSO di mq. 9.00 – SCIVOLO IN CLS di mq. 16.94.-----

IL RESPONSABILE

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore con la quale è stato individuato il geometra Renato Melone quale responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore; -----
- richiamato il Decreto della Conferenza degli Amministratori con il quale è stato nominato quale responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il Geom. Renato Melone; -----
- vista l'istanza pervenuta al Prot. 1183 del 04.08.2010, con la quale la Sig.ra Pajan Elena, chiedeva il rilascio della concessione demaniale per i beni sopra indicati; -----
- vista la determinazione del Responsabile del Servizio della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore n. 82 del 08/09/2010 con la quale è sta-

- to espresso parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione, all'occupazione in oggetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f) della L.R. 2/2008 e s.m.i.; -----
- Dato atto che la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara, con propria determinazione dirigenziale n. 2382/14.11 in data 14/09/2010 ha espresso Nulla Osta ai fini idraulici per l'occupazione sopra indicata; -----
 - Vista l'autorizzazione paesaggistica n. 227/LESA rilasciata dal Comune di Lesa in data 28/01/2011, acquisita ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione dei lavori di “ripristino scivolo di alaggio e formazione pontile fisso”; -----
 - Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante n. 18 del 23/02/2011 con la quale si è determinata l'assegnazione dei beni demaniali individuati al foglio 13 mappale 2015 del Comune di Lesa alla sig.ra Pajan Elena, come di seguito riportato:
 - area libera di mq. 84,55; -----
 - pontile fisso di mq. 9,00; -----
 - scivolo in cls di mq. 16,94; -----
 - visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----
 - visto il “Regolamento per la navigazione interna”, D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-----
 - vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.;-----
 - visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazio-



ne interna piemontese, n.13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n.2 del 17.01.2008 e s.m.i., a:-----

PAJAN ELENA nata a Milano il 16/02/1936, residente in Milano Via Giotto n. 3 (C.F. PJN LNE 36B56 F205T), di:-----

Occupare un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese (area meglio individuata nell'allegata planimetria; foglio 13 mappale 2015 del Comune di Lesa): -----

a) AREA LIBERA di mq. 84.55; -----

b) PONTILE DI FISSO di mq. 9.00; -----

c) SCIVOLO IN CLS di mq. 16.94; -----

al di fuori delle zone portuali, per un periodo di **anni 9** a decorrere dal

01.01.2011, per la seguente attività d'uso: **privato**;-----

alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2019**.-----

Art. 2 - Il canone di concessione ordinario per l'anno 2011 è stato determinato in:---
- € **414,30** relativamente all'area demaniale, pontile e scivolo in cls;-----

ai sensi della D.G.R. 58-12705 del 30.11.2009, ed e' stato interamente versato dal concessionario in data 24.02.2010, a mezzo postale in favore dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante. I canoni successivi alla prima annualità dovranno comunque essere rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (FOI), ai sensi del comma 8, dell'art. 8 della legge regionale n. 2 del 17.01.2008 e s.m.i. e del Regolamento regionale 28 luglio 2009 n.13/R;-----

Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità



di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante, dovranno essere effettuati tramite posta o banca e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Unione di Comuni Collinari del Vergante. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità di canone.-----

Art. 3 – Il deposito cauzionale, pari ad un'annualità di canone di concessione ai sensi dell'art.18, comma 3 lett. b) del regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i., è pari ad € 414,30 e risulta essere già versato dal concessionario (versamento in data 11/04/2011).-----

Il deposito cauzionale versato a garanzia, sarà restituito, previa istanza del concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

Art. 4 – Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

Art. 5 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a



preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 6 – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.-----



Art. 7 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:-----

- per il mancato pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.---

Art. 8 - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del concessionario.-----

Art. 9 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che

possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 10 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 11 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione, ove necessario) sono ad esclusivo carico del concessionario.-----

Art. 12 - Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 13 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 14 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

Art. 15 - Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-

Art. 16 - Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento

regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Il presente atto redatto per scrittura privata non autenticata sarà soggetto a registrazione "in caso d'uso" (rif. nota della Regione Piemonte – Direzione Trasporti – Settore Navigazione Interna e Merci, protocollo n. 9490/26.04 del 04/09/2007). -----

13 APR 2011

Lesa li,.....

Il Responsabile



Il sottoscritto PAJAN ELENA (C.F.: PJN LNE 36B56 F205T), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), 5 (modifica posizione boa), 6 (obbligo di manutenzione), 7 (divieto di subconcessione), 8 (divieto di compiere innovazioni), 9 (decadenza del concessionario), 10 (responsabilità' del concessionario), 11 (responsabilità' giudiziale), 12 (variazioni per pubblico interesse), 13 (spese atto), 15 (efficacia della concessione), 16 (rinnovo della concessione), 17 (restituzione del bene).

.....li,.....

Elena Pajan
.....

